CHIAPPORI – BENZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott. DOMENICO CHIAPPORI - REVISORE CONTABILE
Dott.sa MAURA BENZI - REVISORE CONTABILE

Dott.sa VALERIA MASSOLLO
Dott. FEDERICO FERRANTE
Dott. ROBERTO MAZZITELLI

Servizio di informazione amministrativa, contabile e tributaria per le imprese

Circolare mensile per l'impresa

Numero 03 Quinques – Marzo 2020 (supplemento)

INDICE

Cassa integrazione ordinaria e in deroga: cosa cambia per le imprese *pag. 2*

VIA PALESTRO 15/9 - 16122 GENOVA - TEL. 010. 81 09 90 - 010. 839 90 96 - FAX 010. 88 82 30
CODICE FISCALE E PARTITA IVA : 03339810107
E-mail : amministrazione@chiappori-benzi.it

Cassa integrazione ordinaria e in deroga: cosa cambia per le imprese

Egregi Signori ,

Anticipando quanto verrà più approfonditamente diffuso dai consulenti del lavoro, alleghiamo alla presente la circolare inerente i provvedimenti emanati dal decreto legge Cura Italia per quanto concerne la **cassa integrazione ordinaria e in deroga.**

Ricordiamo che **la Cassa Integrazione ordinaria** – ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. n. 145/2015 **spetta alle:**

a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;

b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;

d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

i) imprese addette all'armamento ferroviario;

l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Per tutte le altre imprese ed i professionisti spetta la Cassa integrazione in deroga, che però, come si evince chiaramente dalla sotto indicata circolare, non spetta se prima non si sono azzerate le ferie residue

Arriva, dal decreto legge Cura Italia, un sostegno ai lavoratori e alle aziende per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economica da Coronavirus. Il decreto estende la Cassa integrazione in deroga all'intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti (o quasi) i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica, possono chiedere la CIG in deroga per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene concessa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria.

Previste inoltre norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.

In vigore le norme speciali su CIGO e Cassa integrazione in deroga per l'intero territoriale nazionale. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (decreto Cura Italia) recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 si chiude il cerchio (ma forse non definitivamente) sul sistema di tutele per il sostegno al reddito a favore delle imprese in difficoltà.

Sono due le direttrici che guidano l'azione del Governo in ordine alla concessone degli ammortizzatori sociali: la prima, è semplificare le procedure; la seconda, è allargare l'ambito soggettivo di applicazione delle misure di sostegno a tutti i settori produttivi.

Prima di analizzare le novità, è bene però ricordare che il decreto legge in commento è solo uno (sicuramente il più poderoso) dei tanti provvedimenti che si sono vorticosamente susseguiti nel corso di queste settimane. Tra questi, il più significativo ai fini della trattazione in commento, è il decreto legge n. 9/2020, che sta per essere convertito in legge e che disciplina la concessione degli ammortizzatori sociali nella zona rossa (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò) e nella zona gialla (regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna).

Aziende con CIGO e assegno ordinario

Il decreto legge Cura Italia si occupa in prima battuta delle aziende già coperte dalla CIGO e dell'assegno ordinario.

Vediamo cosa prevede.

CIGO e assegno ordinario: di cosa si tratta?

Sono strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, che intervengono in caso di sospensione, riduzione o cessazione dell'attività lavorativa CIGO

Il trattamento ordinario di integrazione salariale (D.Lgs. 148/2015) è pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Il trattamento integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.

Assegno ordinario

L'assegno ordinario, di importo almeno pari all'integrazione salariale, è la prestazione principale erogata dai Fondi di solidarietà (artt. 26 e seguenti del D.Lgs. 148/2015) la cui istituzione è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Le causali per la concessione dell'assegno da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali sono quelle previste per la concessione della CIGO, nonché quelle richieste per la concessione della CIGS, ossia riorganizzazione aziendale, crisi aziendale (ad esclusione dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa) e contratto di solidarietà.

L'assegno ordinario viene erogato anche dal Fondo di integrazione salariale per i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di 5 dipendenti e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi - nel caso in cui datori di lavoro occupino mediamente più di 15 dipendenti per le stesse causali previste per la CIGO, ad esclusione delle intemperie stagionali, e per la CIGS, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

Il decreto legge Cura Italia (art. 19) prevede che:

· i datori di lavoro che - nel 2020 - sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19"

· non è necessario stipulare l'accordo sindacale ordinariamente previsto;

· si è esonerati dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale ex art. 14 del D.Lgs. 148/2015 ferma restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta.;

· si è dispensati anche dal rispetto dei limiti temporali normalmente previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale (entro 15 giorni dall'inizio della sospensione) o per quella di assegno ordinario (non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione

dell'attività lavorativa) (artt. 15, c. 2, e 30, c. 2, del medesimo D.Lgs. 148/2015).

La richiesta di CIGO o di assegno ordinario può essere fatta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e, comunque, entro il mese di agosto 2020. I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020. La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario sono esclusi dal conteggio ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 (24 mesi in un quinquennio mobile) e 2 (30 mesi in un quinquennio mobile), e dei limiti previsti dagli articoli 12 (52 settimane in un biennio mobile), 29 commi 3, 30, comma 1 (non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore alle durate massime di cui agli articoli 12 e 22), e 39 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Inoltre sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non si applica la contribuzione addizionale.

L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, su istanza del datore di lavoro.

Infine, con le stesse modalità, è garantita l'erogazione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

Previsto un limite massimo di spesa monitorato dall'INPS.

CIG in deroga

Alle altre aziende prive di tutela è concessa la cassa integrazione in deroga.

Il decreto legge Cura Italia (art. 22) fa salve le previsioni di cui agli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 relative rispettivamente alla Cassa integrazione in deroga nella zona rossa (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò) e nella zona gialla (regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna).

Possono chiedere la Cassa integrazione in deroga tutte le aziende del settore privato, ivi inclusi quelle agricole, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. In pratica, il trattamento viene concesso anche alle aziende con 1

dipendente. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Le Regioni e Province autonome devono stipulare preventivamente un accordo quadro che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L'accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.

N.B. Non si tratta di un accordo sindacale aziendale, ma di un accordo quadro stipulato in sede regionale, nel quale vengono individuate le priorità di intervento in sede territoriale.

I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga

· possono essere chiesti alla regione e alle province autonome per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane;

· sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione, unitamente alla lista dei beneficiari.

Spetta all'INPS erogare le prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto.

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Si ricorda che per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l'impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.

Tabella riassuntiva

Ambito territoriale	**Decreto**	**Istruzioni**
Zona rossa (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò)	Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 (articolo 15)	INPS, circolare n. 38 del 12 marzo 2020
Zona gialla (Regioni Lombardia, Veneto ed	Decreto legge	INPS,

Emilia-Romagna)	2 marzo 2020, n. 9 (articolo 17)	circolare n. 38 del 12 marzo 2020
Intero territorio nazionale (fatto salvo quanto previsto per la zona rossa e per la zona gialla)	Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (articolo 22)	Circolare in corso di emanazione

Passaggio dalla CIGS al trattamento ordinario

Da ultimo, si fa presente che l'art. 20 del decreto legge n.18/2020 prevede che le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda di trattamento ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane.

Passaggio dall'assegno di solidarietà all'assegno ordinario

Analogamente a quanto disposto per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, si introduce (art. 21), per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che hanno già in corso un assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane.

Con i migliori saluti.

STUDIO CHIAPPORI-BENZI